



**Il ruolo del professionista nella progettazione di interventi selvicolturali: normative di riferimento e casi pratici**

**DANIELE ALICICCO – DOTTORE FORESTALE**

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**DELLA PROVINCIA DI RIETI**

**- 08.11.2023 -**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA**

**FACOLTA' DI AGRARIA - VITERBO**



## I boschi d'Italia...

**BOSCO:**

**Scientificamente:** un ecosistema complesso...

**Giuridicamente:** bene patrimoniale di interesse pubblico...

**Amministrativamente:** competenze multilivello e multisettoriali  
Ambiente e Paesaggio = **STATO**;  
Gestione e valorizzazione = **REGIONI**;



## Le foreste italiane: le più tutelate in Europa

- **100%** boschi italiani sottoposti a vincolo paesaggistico
- **85%** boschi italiani sottoposti a vincolo idrogeologico
- **28%** boschi nazionali in area protetta



## La legislazione tematica del settore ...

- D.lgs. n. 227/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale (**poi abrogato dall'art. 18 del Dlgs. n. 34/2018**)
- D.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- 22 Leggi regionali forestali ... quasi tutti dotate di regolamento
- Programma Quadro Settore Forestale del 2008 – Programma quadro per il settore forestale (PQSF) *«finalizzato, nella molteplicità e complessità delle tematiche riconducibili al settore, a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali».*
- **UNIONE EUROPEA + IMPEGNI INTERNAZIONALI**

... la delega ricevuta ...

**Delega al Governo** Legge 28 luglio 2016 n. 154 (art. 5),

**Riordino e semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali**

*lettera h)* prevede la **revisione e armonizzazione della normativa nazionale** in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia definita dal **Programma quadro per il settore forestale** (PQSF 2008) e **gli impegni assunti in sede europea e internazionale, tramite l'aggiornamento o l'eventuale abrogazione del D.lgs. n. 227/2001.**

***... nel frattempo ...***

... viene creata la ***Direzione generale delle foreste***

- D.M. n. 2481 del 07/03/2018 – Nuova Organizzazione del Mipaaf

### **Gli uffici della Direzione generale delle foreste**

**DIFOR 1** - Affari generali e coordinamento forestali

**DIFOR 2** - Politiche forestali nazionali e internazionali

**DIFOR 3** - Valorizzazione prodotti forestali e sviluppo imprese forestali

**DIFOR 4** - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità

**2018**

**TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI  
recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della  
normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali**

- *Tavolo filiera legno 2012 + Forum nazionale delle foreste*
- **INDIRIZZO e COORDINAMENTO per il SETTORE FORESTALE**
- **ARMONIZZAZIONE delle normative di settore**
- **COORDINAMENTO e CONVERGENZA tra obiettivi e strategie**
- **TUTELA nella GESTIONE del PATRIMONIO**
- **RESPONSABILIZZAZIONE dell'INTERESSE PUBBLICO**

... PRINCIPIO ...

**TUTELA** del **CAPITALE NATURALE** e dell'**INTERESSE PUBBLICO**:

**TUTELA**: *L'insieme di tutte le prescrizioni, misure e interventi previsti e volti a garantire al bene le migliori condizioni di stato e salute necessarie alla soddisfazione degli interessi della **collettività e dei privati**.*

**VALORIZZAZIONE** e **CONSERVAZIONE** attraverso la **GESTIONE**



## ***... tutela del patrimonio forestale nazionale...***

**CONSERVAZIONE del bene forestale:** mantenimento o recupero dell'integrità e delle sue funzioni, sia sotto il profilo ecologico e funzionale sia per vari aspetti attinenti a circostanze incidenti sulla identità culturale;

**Valorizzazione del bene bosco:** apprestamento dei mezzi e delle attività dirette a consentire o migliorare l'erogazione di beni economici e di servizi ecosistemici forniti dal bosco, nonché la possibilità di accesso e fruizione del bene così da agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori e funzioni che esprime, tali comunque da non pregiudicare le esigenze di tutela.

## **GESTIONE**

**Assunzione di responsabilità** nelle scelte di conservazione o valorizzazione del bene bosco al fine di garantire le esigenze di TUTELA.

## Introduce un PRINCIPIO (nuovo?):

**La responsabilità del proprietario** (pubblico o privato) alla gestione del bene nell'interesse pubblico posto a limite dell'interesse privato!!!!!!

**GESTIONE ATTIVA o GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE ....**

**NON vuol dire TAGLIO!!!!**

Ma assunzione di responsabilità nelle scelta «gestionali» (produttiva, conservazionistica) codificata in un Piano di gestione o strumento equivalente ... altrimenti:

**Abbandono culturale = Disinteresse culturale**

## Articolo 1

### ... comma 1

La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.



## **Artt. 3, 4 e 5:**

### **Definizioni precise per uniformare il linguaggio giuridico e tecnico:**

- a) *patrimonio forestale nazionale;*
- b) *gestione forestale sostenibile o gestione attiva;*
- c) *pratiche selvicolturali;*
- d) *prodotti forestali spontanei non legnosi;*
- e) *sistemazioni idraulico-forestali;*
- f) *viabilità forestale e silvo-pastorale;*
- g) *terreni abbandonati;*
- h) *terreni silenti;*
- i) *prato o pascolo permanente;*
- l) *prato o pascolo arborato;*
- m) *bosco da pascolo;*
- n) *arboricoltura da legno;*
- o) *programmazione forestale;*
- q) *impresa forestale;*
- r) *bosco di protezione diretta;*
- s) *materiale di moltiplicazione.*

**Artt. 3, 4 e 5:**

**Definizioni precise per uniformare il linguaggio giuridico e tecnico:**

**Art. 3 comma 3. BOSCO**

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

## Art. 4 comma 1 - AREE ASSIMILATE A BOSCO

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;



- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

## Art. 5 comma 1 - AREE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI BOSCO

- a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

## Art. 6

- **Strategia nazionale forestale** (pioppo compreso)
- le Regioni adottano **programmi forestali regionali** e **piani forestali di indirizzo territoriale** (con individuazione rete di viabilità) che concorrono alla redazioni dei piani paesistici
- le Regioni promuovono i **piani di gestione forestale**

## Art. 7

**comma 1:** Attività di gestione forestale: tutte le pratiche selvicolturali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, rimboschimenti e imboschimenti ... + sistemazioni idraulico forestali, prima commercializzazione, + salvaguardia, mantenimento, incremento e valorizzazione delle produzioni non legnose.

**comma 5:** Il tema tecnico del taglio a raso e delle conversioni dei boschi

**comma 6:** Interventi di ripristino obbligatori in caso di violazioni di norme



## **art. 8**

Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

- *rimboschimenti compensativi* ► *subito bosco*

## **art. 9**

Viabilità ...

## **art. 10**

Promozione delle attività tramite formazione, Albi, PES, certificazione e ... le imprese...

## **art. 12**

Forme di sostituzione della proprietà ... in attuazione di un piano per garantire l'interesse l'incolumità pubblica.

## **art. 13**

Materiali di moltiplicazione

### **art. 15, comma 2**

in attuazione del principio di leale collaborazione di Mipaaf promuove il coordinamento, l'armonizzazione, la **digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche**

### **art. 15, comma 3**

**rapporto periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale** da pubblicare sul sito *internet* del Mipaaf e comunicare a Camera e Senato

### **art. 16**

**Boschi Vetusti** possono entrare nell'elenco degli **Alberi Monumentali**

## I Decreti attuativi

MOLTI decreti attuativi **concertati tra Ministeri e Regioni** per rendere concreta, innovativa e unitaria la politica forestale con la definizione di una nuova **Strategia forestale nazionale e indirizzi minimi nazionali** per:

[D.M. n. 4470 del 29.04.2020.](#) Definizione dei criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali

[D.M. n. 4472 del 29.4.2020.](#) Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale

[D.M. N. 563734 del 28.10.2021.](#) Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico – forestale

[DECRETO N. 608943 del 19 novembre 2021.](#) Approvazione delle linee guida per identificazione delle aree definibili come boschi vetusti

[D. Interm. N. 563765 del 28/10/2021.](#) Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti.



## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- **Legge regionale n. 39 del 28.10.2002**  
*(Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*
- **Regolamento regionale n. 7 del 18.04.2005**  
*(Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39)*
- **Regolamento regionale 8 Gennaio 2020 n. 2**  
*(Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)*

## Ruolo della PIANIFICAZIONE – art. 12 L.R. n. 39/2002

La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei **piani di gestione di pubbliche o private, singole o associate.**

La gestione del patrimonio forestale di **proprietà pubblica o collettiva**, nonchè degli enti morali, **deve essere effettuata** sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale.

La gestione della **proprietà forestale privata** può essere effettuata sulla base dei piani di cui gli articoli 13 e 14. In assenza della pianificazione l'esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all'interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al **regolamento forestale.**

**Art. 13 – Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) –**

**durata 10 – 15 anni**

**Art. 14 – Piano Poliennale di Taglio (PPT) – durata 5 – 10 anni**

# PIANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI BOScate

## **Piano di Assestamento e Gestione Forestale (PGAF)**

Il PGAF, se approvato e reso esecutivo per il suo periodo di validità, è parificato al Regolamento Forestale (art. 4 DGR 126/2005)

## **Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva (art. 10 R.R. n. 7/2005)**

Su terreni che si intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire, anche con sovvenzioni da parte dell'ente pubblico, occorre predisporre un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva

## **Progetto di Utilizzazione Forestale (PUF) (art. 11 R.R. n. 7/2005)**

Fino a quando la proprietà forestale di un ente non è sottoposta a pianificazione, la stessa può gestirsi in forma straordinaria mediante un progetto di utilizzazione forestale di durata non superiore a 4 anni

# Disciplina delle utilizzazioni forestali

Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti dai PGAF e PPT regolarmente approvati, **non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione.**

È obbligatoria solo la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane per superfici maggiori di 3 ha, o ai comuni per superfici inferiori ai 3 ha.

Gli interventi di utilizzazione forestale dei PGAF e PPT devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale (PUF), (di durata non superiore ai quattro anni), fatto salvo per gli interventi soggetti a sola comunicazione come specificato nel regolamento forestale.

Gli Enti che esplicano le funzioni amministrative sono sempre le province o le comunità montane per superfici superiori a 3 ha, e ai comuni per superfici inferiori a 3 ha.

# Disciplina delle utilizzazioni forestali

Il progetto di utilizzazione forestale (art. 45 L.R. 39/2002 e artt. 7 - 12 del r.r. 7/2005) che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato è presentato per l'utilizzazione:

- Dei boschi di fine turno aventi estensione superiore a 3 ha;
- Dei boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e soggetti ad indennizzo ai sensi della l.r. 43/1974 indipendentemente da tipologia di proprietà ed estensione di intervento;
- Dei boschi inclusi aree dichiaratamente a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) dal piano di assesto idrogeologico indipendentemente dalla tipologia di proprietà ed estensione di intervento.



# PIANI DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE (art. 13 l.r. 39/2002)

Hanno durata non superiore ai 15 anni e devono contenere:

- a. Obiettivi del piano;
- b. Delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
- c. Documentazione cartografica;
- d. Analisi della vegetazione;
- e. Descrizione delle particelle forestali;
- f. Determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
- g. Piano degli interventi selvicolturali;
- h. Modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
- i. Disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
- j. Piano della viabilità forestale;
- k. Modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l'utilizzazione forestale di biotipi di particolare interesse naturalistico e di aree con particolare destinazione d'uso e alberi monumentali.

# PIANO POLIENNALE DI TAGLIO (art. 14 l.r. 39/2002)

Nella pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi come alternativa ai PGAF ed ha durata minima di 5 e massima di 10 anni e deve contenere:

- a. Relazione ed obiettivi del piano;
- b. Analisi delle caratteristiche idrogeologiche e vegetazionali dell'area;
- c. Dati tecnici dell'utilizzazione;
- d. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione;
- e. Forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
- f. Conformità alla pianificazione territoriale vigente;
- g. Cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

Per gli aspetti non specificatamente indicati nei PGAF o nei PPT valgono le disposizioni del Regolamento forestale.

# Approvazione dei piani di gestione (art. 16 l.r. 39/2002)

- I piani sono approvati dalla Giunta Regionale, previo parere dell'organo consultivo (Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente – art. 6 r.r. 2005) entro 180 giorni dalla data di ricevimento;
- Prima della loro approvazione, I piani dei territori ricadenti anche solo in parte in un'area protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area protetta stessa per il rilascio del nullaosta;
- In fase istruttoria possono essere richiesti, una sola volta, chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata; qualora la Regione ritenga che debbano essere apportate delle modifiche al piano in istruttoria, quest'ultimo deve essere restituito al soggetto interessato per la rielaborazione;
- La Regione, entro 30 giorni dell'approvazione dei piani trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati. Qualora i piani riguardino interventi di utilizzazione boschiva per superfici fino a 3 ha, copia del piano è inviata altresì, ai comuni competenti del territorio.

# Disciplina delle utilizzazioni forestali

- Il termine per la conclusione dei provvedimenti amministrativi di **autorizzazione** è di **90 gg** dalla data di presentazione della richiesta;
- Per gli interventi assoggettati a semplice **comunicazione di inizio attività**, decorsi **60 gg** dall'invio della comunicazione all'ente competente, possono avviarsi i lavori;
- Le **autorizzazioni** hanno durata massima di **24 mesi**, mentre gli interventi assoggettati a semplice **comunicazione** devono concludersi entro **18 mesi** dal decorso del termine fissato per inizio attività, salvo proroghe;
- I termini possono essere prorogati su richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore ai 12 mesi. La proroga è assentita se, entro 60 gg dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia.

# Il progetto di utilizzazione forestale

(Art. 11 del R.R. n. 2005)

Il progetto di utilizzazione forestale si articola nelle seguenti partizioni:

- a) relazione;
- b) rilievi ed elaborazioni ;
- c) cartografia;
- d) documenti ed allegati.



# a) Relazione

- 1) generalità dell'azienda e dell'area oggetto di utilizzazione;
- 2) superficie oggetto di utilizzazione, estremi catastali identificativi dell'area e modalità con cui si è proceduto al confinamento dell'area oggetto di utilizzazione;
- 3) descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo e della rinnovazione, ai principali caratteri dendrometrici, quali età e provvigione, al grado di copertura, alla struttura e alla stratificazione, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti;
- 4) **boschi di alto fusto**: dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare i criteri che si vogliono seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione **la stima della massa legnosa oggetto di utilizzazione e della provvigione residua**, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate, le modalità di utilizzazione e di esbosco;

- 4) **Boschi cedui:** dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la **stima orientativa della massa legnosa oggetto di utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco**, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate, le modalità di utilizzazione e di esbosco
- 5) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
- 6) aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;
- 7) conformità con la pianificazione territoriale vigente;

## b) rilievi ed elaborazioni

- 1) risultati dei rilievi e relative elaborazioni;
- 2) piedilista di martellata;

## c) cartografia

- 1) indicazione dell'area oggetto dell'intervento su cartografia catastale e sulla carta tecnica regionale 1:10.000;
- 2) eventuale zonizzazione del bosco;
- 3) viabilità principale ed imposti, se presenti all'interno dell'area;

## d) documenti ed allegati

- 1) per i boschi di proprietà pubblica il provvedimento di adozione del progetto;
- 2) ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del progetto.

# Il progetto di utilizzazione forestale

## STIMA MASSA

Obiettivi dei rilievi dendrometrici sono:

- Determinazione di una serie di parametri utili a definire la struttura dei popolamenti necessaria per definire il trattamento ottimale da adottare;
- Stimare il volume legnoso totale e degli assortimenti.

I rilievi si effettuano attraverso un certo numero di aree di saggio rappresentative delle diverse condizioni stazionali del bosco (4% della superficie proposta al taglio).

# Il progetto di utilizzazione forestale

## STIMA MASSA

Nelle aree di saggio vengono eseguiti i seguenti rilievi:

- Cavallettamento totale (soglia minima di diametro raccomandata di 4 cm).
- Il rilievo dovrà essere effettuato con l'accortezza di tenere separati i seguenti parametri: composizione specifica, polloni, esemplari di origine gamica, matricine (con la specifica del numero dei turni), numero delle ceppaie;
- Rilievo dell'altezza dendrometrica di un numero di alberi modello delle altezze pari circa a 10% del numero complessivo dei soggetti censiti. Scegliendo gli alberi modello delle altezze in tutte le classi di diametro rappresentate. Si dovranno tenere separati i rilievi effettuati sui polloni da quelli sulle matricine;
- Rilievo dell'età del popolamento con carotaggio alla base del fusto di polloni o tramite abbattimento di alberi campione e conta anulare delle rotelle di base.



## Estensione delle tagliata (art. 19 del r.r. 7/2005)

Sono consentite, in relazione all'estensione della superficie al taglio, tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni per le fustaie coetanee e nei precedenti 2 anni per cedui, rilasciano scoperta un'area inferiore a:

- 2.5 ha per le fustaie coetanee a taglio raso;
- 5 ha per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;
- 20 ha per i cedui di castagno
- 10 ha per i cedui di tutte le altre specie.

**EPOCA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI –  
ART. 20 DEL R.R. N. 7/2005 è stato modificato –  
D.G.R n. 992 del 20.02.2019**

**ART. 20:** I cambiamenti climatici in corso hanno reso le precipitazioni nevose e piovose molto più lunghe e, di fatto, hanno impedito le utilizzazioni forestali nell'annata 2018.

- A fine della stagione silvana 2018, sono pervenute, da vari comuni della Regione e dai proprietari di boschi, molte richieste di proroga dei termini per il taglio boschivo, anche per i territori posti sotto i 1.000 m s.l.m., però non è stato possibile concedere tale proroga nel 2018 poiché il RR n. 7/2005 non lo consente.

- Dai comuni della provincia di Rieti, ogni anno, sono sempre giunte richieste di un definitivo allungamento della stagione stessa.

PERTANTO sono state apportati alcuni cambiamenti riguardanti:

1) Ampliamento della stagione di taglio che inizia il 1 Ottobre e non più il 15 ottobre;

2) Abbassamento del limite altitudinale da 1.000 m s.l.m. a 800 m s.l.m. come riferimento per i comuni montani;

3) Allargamento della Stagione silvana sia sopra che sotto il limite degli 800 m s.l.m.:

a) **sotto gli 800 m slm - dal 1 Ottobre al 30 aprile**

b) **sopra gli 800 m slm - dal 1 Ottobre al 15 maggio**

4) possibilità di concedere una proroga alla stagione silvana di 15 giorni anche per quei territori posti sotto gli 800 m s.l.m. qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza - art. 15 della LR 26 febbraio 2014, n. 2.

5) Nella Aree protette – Parchi o Aree Natura 2000 - ZSC - ZPS - **bisogna SEMPRE chiedere agli Enti preposti il nulla osta di taglio.**

**ART. 67** – Considerato che dopo un taglio boschivo, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 20 del RR 7/05, le operazioni di esbosco inizieranno dopo la fine della stagione di taglio e dureranno n. 30 giorni;

pertanto, per tali operazioni, le nuove date sono fissate:

- a) **al di sotto degli 800 m s.l.m. - dal 30 aprile fino al 30 maggio;**
- b) **al di sopra degli 800 m s.l.m. - dal 15 maggio fino al 15 giugno.**

Per i comuni montani posti sopra gli 800 m slm tutto finirebbe con l'inizio della Stagione di Antincendio boschivo che inizia proprio il 15 giugno.

# Disposizioni per la gestione dei boschi cedui (artt. 35 - 44 r.r. 7/2005)

Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ha di superficie deve essere almeno:

- **n. 30 per castagno;**
- **n. 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età multipla del turno;**
- **n. 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del turno.**

Per ogni 5 ha o frazione dell'estensione della tagliata superiore ai limiti dell'art. 19 il n. minimo di matricine del turno deve essere aumentato in ragione di 5 matricine/ha da rilasciarsi mediamente su tutta l'area al taglio.

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipti non è obbligatoria la riserva di matricine.

# Disposizioni per la gestione dei boschi cedui (artt. 35 - 44 r.r. 7/2005)

Si intendono boschi di età elevata (cedui invecchiati) quelli aventi età superiore alla seguente:

- Faggio	38
- Querce caducifoglie	32
- Leccio e macchia mediterranea	40
- Castagno	35
- Ontano, nocciolo selvatico, salice	36
- Eucalipti, robinia	30

















# Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto

(art. 27 al 34 r.r. 7/2005)

Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione, da eseguirsi non prima dell'età del turno e in conformità dell'art. 19, deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- Per i boschi di faggio 200 m<sup>3</sup>;
- Per i boschi di quercia 140 m<sup>3</sup>;
- Per i boschi di conifere 150 m<sup>3</sup>.

Il taglio di sgombero può eseguirsi quando la rinnovazione si sia affrancata.

Dopo 10 anni dal taglio di sementazione, in assenza di rinnovazione, si può procedere al primo taglio secondario, rilasciando una provvigione legnosa non inferiore alla metà di quella presente.

# Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto

(art. 27 al 34 r.r. 7/2005)

Per le fustaie coetanee i tunci minimi di utilizzazione di fine turno sono:

- Fustaie di faggio sopra l 1200 m.s.l.m., anni 110;
- Fustaie di faggio sopra l 1200 m.s.l.m., anni 90;
- Fustaie di querce, anni 90;
- Fustaie di castagno, anni 60;
- Fustaie di douglasia, anni 50;
- Fustaie di altre conifere, anni 70.

# Disposizioni per la gestione dei boschi di alto fusto

(artt. 27 - 34 r.r. 7/2005)

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, l'intervento va eseguito con criteri essenzialmente culturali osservando un periodo di curazione non inferiore a 10 anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione non al di sotto:

- Per i boschi di faggio di 250 metri cubi/ha;
- Per le specie quercine di 170 metri cubi/ha.

La massa utilizzata non deve comunque superare il 25% di quella presente.

I boschi con soprassuolo che non sia totalmente coetaneo o disetaneo, ai fini del taglio, sono di norma equiparati ai boschi disetanei.







